

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 31.03.2011****OGGETTO: MODIFICA ART. 14 REGOLAMENTO TARSU.**

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18,00, in Deruta, nella sala consiliare allestita nella sede municipale in piazza dei Consoli, n. 15, alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VERBENA ALVARO SINDACO – PRESIDENTE	Pres. Si	Ass.			
Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
BATTISTELLI FRANCO	Si		RANOCCHIA GRAZIA	Si	
ANDREANI MAURO	Si		SPACCINI DANIELA	Si	
MANCINELLI LIO	Si		POSSANZINI MARCO	Si	
BUCO LAURA	Si		POLI GIANFRANCO	Si	
GAMBINI STEFANO	Si		DAMIANI MARIO	Si	
TONIACCINI MICHELE	Si		CASSETTA MARCO	Si	
PREZIOTTI PAOLO	Si		MONNI MARCO	Si	
SCHIPPA DANIEL	Si		PATACCA REMO	Si	

CONSIGLIERI

**Assegnati n. 16
In carica n. 16**

**CONSIGLIERI PIU'
SINDACO PRESIDENTE**

**Presenti n. 17
Assenti n. 0**

Consiglieri giustificati :

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Rag. Alvaro Verbena nella sua qualità di Sindaco-Presidente, il quale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'o.d.g..
- Partecipa il Segretario comunale dr. Michele Montanari
- Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno Prof. Stefano Virgili

Nominati scrutatori i Sigg.: Schippa, Spaccini, Cassetta

IL CONSIGLIO COMUNALE**RICHIAMATI:**



- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2010 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 da parte degli Enti Locali viene differito al 31 marzo 2011;
- la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)", pubblicata nel suppl. ord. della G.U. n. 297 del 21.12.2010;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 163 concernente: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- la deliberazione di G. C. n. 385 del 30.12.2010, concernente: "Attribuzione di budget di spesa ai responsabili degli uffici per l'esercizio 2011 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2011";
- l'ordinanza sindacale n. 241 del 30.12.2010, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000.

ESAMINATA la proposta di deliberazione istruita e sottoposta dal responsabile dell'ufficio Tributi Dr.ssa Monica Brunozzi, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. N. 1**);

- **Dato atto** che non viene richiesto il parere di regolarità contabile - in conformità a quanto statuito dall'art.49, c.1, D. Lgs. N.267/2000 - in quanto la proposta non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
- Visto l'allegato parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta (**ALL. N. 3**);

Il Sindaco relazione nel merito e dà quindi lettura del testo che si intende modificare. Con esso si realizza l'aumento ad € 13.000,00 della soglia per fruire dei benefici sulla tariffa in adeguamento ai parametri vigenti.

Il Consigliere Damiani esprime condivisione sul punto che allinea i benefici ai parametri previsti per le soglie di pensione.

Chiede inoltre che si possa, ove possibile, magari riaprendo termini estendere la nuova soglia anche le domande già presentate.

Il Sindaco risponde di essere d'accordo in linea di principio e che se e dove risulterà possibile in chiave tecnica, si provvederà di conseguenza.

Pertanto, con voti favorevoli n. 17, legalmente espressi per alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti, altre al Sindaco-Presidente,



DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

- 1) di approvare la modifica (evidenziata in grassetto) dell'art. 14 co. 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29.12.2009, come da testo allegato parte integrale e sostanziale del presente atto consistente nell'elevazione da € 12.000,00 ad € 13000,00 il limite di reddito fino al quale viene riconosciuta, in presenza di determinati presupposti, la riduzione del 10% della tariffa ordinaria;
- 2) di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2011.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente con il seguente esito: voti favorevoli n. 17 legalmente espressi per alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti, oltre al Sindaco-Presidente, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d'urgenza.

IL SEGRETARIO CAPO

Dr. Michele Montanari

IL SINDACO

Rag. Alvaro Verbena



ALLEGATO N. 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29.12.2009;

CONSIDERATO che si rende necessario modificare l'art. 14 co. 2 elevando da € 12.000,00 ad € 13.000,00 il limite di reddito finoal quale viene riconosciuta, in presenza di determinati presupposti, la riduzione del 10% della tariffa ordinaria. Pertanto il comma sopra menzionato passa dalla attuale formulazione :

"2. La tariffa ordinaria della tassa smaltimento rifiuti viene ridotta di un importo pari al 10% nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone di età superiore a 65 anni con solo reddito se non superiore complessivamente ad **€12.000,00** oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale, comunque non classificabile catastalmente in categoria A1, A7, A8."

alla seguente:

"2. La tariffa ordinaria della tassa smaltimento rifiuti viene ridotta di un importo pari al 10% nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone di età superiore a 65 anni con solo reddito se non superiore complessivamente ad **€13.000,00** oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale, comunque non classificabile catastalmente in categoria A1, A7, A8."

DATO ATTO che la presente modifica è stato presentata alla specifica Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti;

RICHIAMATO l'art. 52 del decreto legislativo 15-2-1997, n. 446, che dispone:

"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Par quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"

RICHIAMATE le disposizione contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTO lo schema di Regolamento, aggiornato con la modifica sopra citata, che si allega al presente atto per formarne sua parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;



TUTTO CIÒ PREMESSO,

PROPONE AL CONSIGLIO

Di approvare, per l'adozione, la presente proposta di deliberazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

- 1) di approvare la modifica (evidenziata in grassetto) dell'art. 14 co. 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29.12.2009, come da testo allegato parte integrale e sostanziale del presente atto consistente nell'elevazione da € 12.000,00 ad € 13.000,00 il limite di redditofino al quale viene riconosciuta, in presenza di determinati presupposti, la riduzione del 10% della tariffa ordinaria;
- 2) di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2011.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente con il seguente esito: voti favorevoli n. __; contrari n. __(_____); astenuti n. __(_____)su n. __ consiglieri presenti, oltre al Sindaco – Presidente, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d'urgenza.

Deruta, lì 28.03.2011

L'ISTRUTTORE E RESPONSABILE
Dr.ssa Monica Brunozzi



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

ALLEGATO N. 2

***Comune di Deruta
Provincia di Perugia***

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI***

**Approvato con delibera consiliare n. 78 del 29.12.2009
Modificato con delibera consiliare n. del**



INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Caratteri della tassa	pag. 3
Art. 3 Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 4 Zone non servite	pag. 3
Art. 5 Soggetti passivi	pag. 4
Art. 6 Locali ed aree tassabili	pag. 4
Art. 7 Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti	pag. 4
Art. 8 Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione rifiuti speciali non assimilati agli urbani	pag. 6
Art. 9 Modalità di misurazione dei locali e delle aree	pag. 6
Art. 10 Gettito e costo del servizio	pag. 6
Art. 11 Deliberazione	pag. 7
Art. 12 Criteri di commisurazione della Tassa	pag. 7
Art. 13 Categorie di contribuenza	pag. 7
Art. 14 Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag. 8
Art. 15 Esenzioni	pag. 9
Art. 16 Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 10
Art. 17 Denunce	pag. 11
Art. 18 Cessazione dell'occupazione	pag. 11
Art. 19 Controlli ed accertamenti	pag. 11
Art. 20 Compiti degli uffici interni	pag. 11
Art. 21 Riscossione	pag. 12
Art. 22 Rimborsi	pag. 12
Art. 23 Sanzioni ed interessi	pag. 12
Art. 24 Funzionario Responsabile	pag. 13
Art. 25 Disposizioni finali	pag. 13



CAPO PRIMO PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Deruta in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

ART. 2 CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4 ZONE NON SERVITE

1. La Tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati.
2. Si considera comunque ubicato in zona servita ogni insediamento ove il servizio di raccolta è di fatto attuato indipendentemente dalla sua ubicazione.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è pari al 40%.
4. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo.



ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La Tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo fabbricati o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ad aree scoperte di uso comune non che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali e dalle aree in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.



ART. 7 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabili nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 cm (centocinquanta);
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde;

UTENZE NON DOMESTICHE:

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Le stalle e i fienili
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;



- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- 3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuato in modo forfetario.

ART.9 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) . I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.



ART. 10 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.

CAPO SECONDO TARIFFE

ART. 11 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs n. 507/93.

ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1 comma dell'art. 65 del D. Lgs. n. 507/1993 come modificato dall'art. 3, comma 68 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento..
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs n. 507/93, così come individuate nell'articolo 13 del presente Regolamento;
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento all'attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione



non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia qual-quantitativi.

5. Per ogni categoria o sotto categoria omogenea vengono individuati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono determinati sulla base di apposite indagini, anche campionarie, effettuate dal soggetto gestore del servizio sotto il controllo del Comune, oppure, in mancanza, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socioeconomico o da dati statistici medi rilevabili dagli studi effettuati dagli organi competenti.

ART. 13 CATEGORIA DI CONTRIBUENZA

1. Abitazioni private e camere d'albergo;
2. alberghi diurni, ristoranti e pensioni, case di riposo, sedi di collettività, campeggi;
3. supermercati, empori e grandi complessi commerciali;
4. teatri cinematografici, sale da ballo anche all'aperto;
5. circoli, sale da gioco;
6. studi professionali in genere;
7. ospedali, istituti di cura pubblici e privati;
8. negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita fissi all'aperto e mercati;
9. autorimesse, aree destinate a parcheggio di autoveicoli a pagamento;
10. stabilimenti ed edifici industriali e laboratori artigianali;
11. scuole di ogni ordine e grado;
12. locali sede enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica sindacale, sportiva, stazioni ferroviarie;
13. banche ed istituti di credito;
14. distributori di carburante;
15. impianti sportivi coperti e no;
16. cabine telefoniche e simili;
17. depositi e simili, quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico.

ART. 14 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs n. 507/93, la tariffa unitaria è ridotta del:
 - a. 30% per le abitazioni con unico occupante, per l'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune e per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata
 - b. 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando



espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

c. 20% le abitazioni occupate esclusivamente da disabili con invalidità superiore al 66% e da non più di un soggetto la cui attività lavorativa sia rappresentata dall'assistenza dello stesso.

2. La tariffa ordinaria della tassa smaltimento rifiuti viene ridotta di un importo pari al 10% nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone di età superiore a 65 anni con solo reddito se non superiore complessivamente ad €.13.000,00 oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale, comunque non classificabile catastalmente in categoria A1, A7, A8.

3. Per i locali delle abitazioni civili la tariffa ordinaria della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, viene ridotta di un importo pari al 20% quando il nucleo familiare che occupa i locali pratica attività di compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti verdi dei giardini, mediante utilizzo di un composter, secondo le indicazioni individuate e regolamentate dal gestore del servizio. Requisito fondamentale per usufruire della riduzione è dotarsi di compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio comunale, di giardino, di orto o di parco, dalla superficie minima scoperta e non pavimentata di 25 mq, in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione i condomini.

La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito Internet del Comune www.comune.deruta.pg.it. Il modulo ha valore per l'anno successivo alla presentazione. Solo per il 2010, la richiesta di riduzione deve pervenire all'Ufficio Tributi, entro e non oltre il 20 marzo 2010, ferma restando la decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 2010 o dalla data successiva in cui si è dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di effettuare il compostaggio.

Il Comune in ogni tempo, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica dell'effettivo utilizzo del composter nonché della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tassa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, oltre ad interessi e sanzioni.

La Giunta Municipale, sulla base dei dati della raccolta del rifiuto domestico "umido" che il gestore del servizio comunicherà, potrà adottare provvedimenti di modifica della percentuale di cui al presente punto.

4. Le riduzioni tariffarie, di cui ai precedenti commi, sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.

5. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, si provvederà all'applicazione di quella più favorevole per il contribuente.

6. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi. In difetto si procederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 507/93.



ART. 15 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali:
 - a. Le persone assistite in modo permanente dal Comune in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal settore servizi sociali;
 - b. La persona titolare di pensione sociale o minima erogata dall'I.N.P.S., limitatamente ai locali direttamente abitati. Se la casa è abitata da persone delle quali più di uno è titolare di redditi indicati, l'esenzione non compete.
2. L'esenzione è concessa, con decorrenza dall'anno successivo, su domanda dell'interessato e a condizione che dimostri di averne diritto presentando apposita autocertificazione.
3. Il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
4. L'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi del comune e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
5. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta comunicazione, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti e recuperata la tassa evasa.

ART. 16 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.
2. La misura tariffaria per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il medesimo modello di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.
4. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
 - b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni



CAPO TERZO GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

ART. 17 DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs n. 507/93.

ART. 18 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive solo se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 19 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs n. 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. n. 296/06.



ART. 20 COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 21 RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è affidata al concessionario ed avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs 507/93,
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Concessionario provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, successivamente il Concessionario procede alla notifica della relativa cartella di pagamento in due rate.

ART. 22 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 23 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni minime ivi indicate.



2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
3. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 03/09/1999, n. 321.

ART.24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il preidente Regolamento.



ALLEGATO N. 3

OGGETTO: OGGETTO: MODIFICA ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- (X) Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, primo comma, D. Lgs. N.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.
() Non si esprime in quanto la proposta costituisce mero atto d'indirizzo.

Deruta, lì 28.03.2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. ssa Monica Brunozzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- () Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, primo comma, D. Lgs. N.267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.
(X) Non si esprime in quanto la proposta non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Deruta, lì 28.03.2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr.ssa Monica Brunozzi



PUBBLICAZIONE

prot. n. _____ lì _____

La presente deliberazione, in data odierna:
(X) - è stata affissa all'Albo Pretorio comunale.

IL SEGRETARIO CAPO

Dr. Michele Montanari

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI INTERVENUTA ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Capo,
RICHIAMATO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- 1) è stata affissa, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, (art. 124, c. 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267);
- 2) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Deruta, lì _____

IL SEGRETARIO CAPO

Dr. Michele Montanari